

LA GAZZETTA D'ACQUI

(E GIOVANE ACQUI)
MONITORE DELLA CITTA' E DEL CIRCONDARIO

ABBONAMENTI — Il Trimestre L. 2; Semestre L. 3,50; Anno L. 6 compreso i Supplementi.

INSERZIONI — In quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente.

In terza pagina, dopo la firma del gerente, cent. 50. Nel corpo del giornale L. 1. — Pagamenti Anticipati.

ESCE

la Domenica ed il Mercoledì

Gli Abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale ed alla Libreria Levi.

Si accettano corrispondenze purché firmate. I manoscritti restano proprietà del Giornale. Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero Cent. 5 - Arretrato Cent. 10.

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant. - 2,32 - 7,18 pom. — per Savona 8 ant. - 12,26 - 5,19 pom. — ARRIVI da Alessandria 7,49 ant. - 12,18 m. - 5,13 - 10,42 pom. — da Savona 8 ant. - 2,24 - 7,8 pom.

L'UFFICIO POSTALE è aperto dalle 8 ant. alle 1,45 p. e dalle 5 alle 7 p. — TELEGRAFICO dalle 9 alle 12 a. e dalle 2 alle 7 p. Giorni festivi dalle 9 alle 11 a. e dalle 4 alle 5 p. La BANCA POPOLARE è aperta dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.

Agli Associati

Avvertiamo gli Associati della GAZZETTA D'ACQUI che col principio del prossimo 1887 il giornale verrà ingrandito di formato ed uscirà una sola volta alla settimana.

Il prezzo di abbonamento annuo è ridotto a sole

Lire 3.

Agli abbonati di Città il giornale verrà inviato a domicilio da apposito fattorino. Lo riceveranno così appena pubblicato. Sono però pregati a volersi associare DIRETTAMENTE alla Tipografia.

Premio semi-gratuito

Chi pagherà L. 4 in più riceverà per tutto l'anno il giornale L'ITALIA TERMALE che costa lire 6.

La Legge sul Credito Agrario

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, dovrà ora ritornare alla Camera, che; è a confidare, lo approverà così come le ritorna corretto ed emendato.

L'ufficio centrale del Senato ha studiato e discusso seriamente questo progetto, ne ha in massima accettato il principio fondamentale, ma lo rifiuse, e lo portò alla pubblica discussione, ottenendo non solo l'adesione del ministro, alle fatte innovazioni, ma anche l'approvazione dell'alto consesso.

Come è noto, il disegno di legge comprende tre parti: gli imprestiti a breve scadenza per i bisogni dell'ordinaria coltivazione; gli imprestiti di maggior rilievo di più lunga scadenza; l'esercizio del credito agrario.

Il progetto ministeriale dava facoltà di costituire a favore dei detti istituti un privilegio uguale a quella del locatore di fondi, e preferibile anzi circa le macchine, gli attrezzi, gli animali, ecc. L'ufficio centrale del Senato, anzitutto, giustamente distinse i conduttori di fondi dai mezzadri, confusi insieme nel progetto, coordinò poi i termini del privilegio secondo la formula dell'art. 1958, n. 3 del codice civile, e volle pure riconoscere la preferenza dei diritti del locatore in concorso con quelli dell'istituto sovventore.

E fece bene, non solo perchè i principii sanciti dal codice civile non si debbono leggermente modificare da leggi speciali, ma anche perchè è nello stesso interesse morale del credito agricolo e materiale degli istituti sovventori, che i conduttori dei fondi non credano mai che il legislatore non conservi tutto il suo rispetto verso quei privilegi che sono riconosciuti, oltre che dal diritto comune, dalla coscienza popolare.

Il progetto, nell'articolo primo, poneva insieme proprietari, conduttori di fondi rustici e mezzadri agli effetti delle guarentigie per prestiti loro concessi, e l'ufficio centrale saviamente osservò che i mezzadri non portano sul fondo nè scorte vive nè morte; non possono dare guarentigie per prestiti, e da altra parte non hanno veri, nè grandi bisogni di danaro per provvedere alla coltura, giacchè il necessario è somministrato dal proprietario, e l'intervento d'un terzo — l'istituto — turberebbe anche i buoni rapporti fra proprietario e mezzadro.

L'ufficio centrale, peraltro non volendo privare affatto anche questa classe di coloni parziari, del beneficio del credito, ha posto che possano approfittarne soltanto quelli che abbiano fornito il bestiame occorrente al suolo, il capitale della invernata e gli strumenti agricoli. Il privilegio, in tal caso, sarebbe però esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzadro, mai su quella appartenente al proprietario.

Dall'art. 9 del progetto ministeriale, l'ufficio centrale ha levato l'inciso che negava ogni dilazione al debitore, nel caso di domanda giudiziale avanzata per la risoluzione del contratto, parendogli questa un'eccezione privilegiata a favore degli istituti e disastrosa in alcuni casi per i debitori.

Coll'art. 15 l'ufficio centrale stabilì che lo interesse da pagarsi agli istituti esercenti il credito agrario non dovrà sorpassare il limite che sarà fissato dal Ministro d'agricoltura e da quello delle finanze. Dapprima lo ufficio centrale voleva limitato per legge questo tasso; ma dopo aver conferito col ministro, credette poter accontentarsi della formula sopra indicata, confidando nella prudenza dei ministri.

Il limite delle obbligazioni, per le quali si può usare del croce segno, è stato ridotto da lire 3000 a 1500.

Il titolo II del progetto riflette i mutui ipotecari per miglioramenti agrari e la trasformazione della coltura e dei mutui da farsi ai consorzii. Anche in questa parte del disegno di legge, l'ufficio centrale apportò parecchie modificazioni per chiarire meglio alcune disposizioni o per collocarle in posto più opportuno. Ma v'introdusse pure, come nella prima parte, alcune novità; quale il privilegio per i miglioramenti del fondo, prendendo coraggio a superare la disposizione generale dell'art. 1966 del codice civile, dagli articoli 1566 e 2020 del codice stesso; ed ha tracciato un sistema di pubblicità a forma della legge inglese del 1864, perchè i terzi interessati possano pigliar notizia a tempo opportuno delle perizie che constatano lo stato del fondo prima dei lavori di miglioramento e lo stato successivo alla fine di essi. Dispose inoltre che il nuovo privilegio non potrà invocarsi a danno dei creditori ipotecari iscritti prima della pubblicazione della legge.

Il terzo ed ultimo titolo del progetto è consacrato all'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie. L'ufficio centrale, nell'accogliere il concetto del ministro, che cioè debbano poter esercitare il credito agrario, senza alcuna preventiva autorizzazione, tutti gli istituti di credito ordinari o cooperativi e le casse di risparmio, e previa concessione del governo, le banche di emissione e i monti frumentari e nummari, salvo opportune trasformazioni, l'ufficio centrale, diciamo, subordinò questo concetto e qualche maggior garanzia per rendere più difficile e meno dannoso l'abuso di questa larghezza; e d'altronde non temendo di favorire l'usura, accordò facoltà di esercitare il credito agrario (come fu accordata quella di esercitare il credito fondiario) ad associazioni mutue di proprietari, i cui fondi abbiano un valore non minore di 5 milioni e subordinandole all'approvazione con decreto reale dei rispettivi statuti.

Altre modificazioni pensò pure relativamente alle cartelle, e prescrisse che un regolamento speciale abbia a stabilire tutte le norme per la cauzione, emissione, circolazione e ritiro delle cartelle stesse, affinché si ot-